



Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Provinciale
dell'Ordine di Varese

21100 Varese - Via Bernascone, 14
Tel. 0332 239360 - Fax 0332 238479
Internet: www.consulentilavoro.varese.it
E-mail: info@consulentilavoro.varese.it

Ente di Diritto Pubblico (Legge 11 gennaio '79 N. 12)
Cod. Fisc. 80010720128

Varese, 09/01/2019
Prot. 045/19/VLS/bz

CIRCOLARE n. 1 / 2019 **FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA - LE NOVITA'**

NUOVO REGOLAMENTO

Dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore il nuovo Regolamento sulla Formazione Continua Obbligatoria, a cui si rimanda per i dettagli. Il testo è reperibile nell'area "Formazione/La Normativa" del nostro sito www.consulentilavoro.varese.it, oltre che direttamente all'interno della nuova piattaforma.

NUOVA PIATTAFORMA

Il Consiglio Nazionale ha creato una nuova piattaforma unica nazionale dove saranno visibili tutti i convegni organizzati dagli Ordini dei Consulenti del Lavoro, dall'ANCL ed altri enti formatori accreditati: <http://formazione.consulentidellavoro.it/>

CREDENZIALI DI ACCESSO

Per accedere alla piattaforma occorre utilizzare le **credenziali del portale nazionale** (scrivania digitale) composte dall'indirizzo mail quale user e dalla password scelta all'atto della registrazione.

I colleghi che hanno rinnovato il tesserino DUI dal 2017 sono già sicuramente registrati, mentre per coloro che devono ancora farlo possono provvedere alla registrazione collegandosi al sito del CNO al seguente link: <http://www.consulentidellavoro.it/index.php/login>.

I dati necessari per la registrazione sono: **nome/cognome/n. iscrizione e data iscrizione/indirizzo mail**.

UTILIZZO DUI

Il nuovo regolamento FCO e di conseguenza la piattaforma prevede che la **rilevazione delle presenze** ai convegni avvenga obbligatoriamente **tramite il tesserino DUI**, pertanto tutti i Consulenti sono invitati a partecipare ai convegni **SEMPRE** muniti di **tesserino DUI**.

REGOLE BASE

Il periodo di riferimento della formazione continua è biennale dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo, pertanto dal 01/01/2019 al 31/12/2020.

Si precisa che i crediti richiesti per il raggiungimento dell'obbligo formativo **nel biennio sono 50, di cui n. 6 nelle materie di ordinamento professionale e codice deontologico**. I crediti relativi al biennio non possono essere conseguiti in un solo anno, ma **in ogni annualità ne devono essere ottenuti almeno 16 crediti, di cui n. 3 deontologici per anno** (novità!!!).

E' inoltre prevista la possibilità di beneficiare di un debito formativo fino a 9 crediti, da recuperare entro i primi 6 mesi del biennio successivo.

EVENTI ACCREDITATI

Gli unici eventi formativi accreditati sono quelli organizzati da Ordini dei Consulenti del Lavoro, oppure svolti anche da altri soggetti, purchè autorizzati dal Consiglio Nazionale. L'elenco degli enti è consultabile al seguente link: <http://www.consulentidellavoro.gov.it/index.php/home/storico-articoli/item/848-formazione-continua-obbligatoria>

SANZIONI

La **sanzione** per il mancato conseguimento dei crediti formativi previsti dal Regolamento per la formazione continua obbligatoria costituisce illecito disciplinare, e di conseguenza il collega inadempiente sarà soggetto alle sanzioni previste dal titolo IV della Legge 12/79.

La Commissione F.C.O.